

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 53

16 dicembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VARANI, VILLANI

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE CULTURALE E INFOR- MATIVA DELL'ARTE ROMANICA IN EMILIA- ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 887

RELAZIONE

Se dovessimo sintetizzare i tratti caratteristici salienti che consentono di individuare cosa è l'Emilia-Romagna sul piano della storia, della cultura, della comunicazione e del turismo, non potremmo tralasciare il romanico, ovvero i monumenti dell'arte romanica e gotico-romanica che la caratterizzano. Senza tuttavia addentrarci nella multiforme varietà e ricchezza delle problematiche artistiche e del suo linguaggio, ai fini della presente legge possiamo comunque attestarci, per esigenze di semplificazione e sintesi comunicativa, sull'accento della parola "romanico", da non intendersi in modo schematico, anche perché oggettivamente è questa la dicitura più ricorrente e riassuntiva e che comunque non ingenera equivoci parlando delle manifestazioni artistiche di cui alla presente legge. Su scala nazionale certamente, ma potremmo senza eccedere dirlo anche a livello mondiale, l'Emilia-Romagna custodisce alcuni dei principali monumenti – soprattutto chiese e cattedrali – di questa arte e del suo periodo italiano di massima espressione storica e artistica.

Altre regioni potranno vantare pari eccellenze in altre forme architettoniche dell'arte religiosa e non – basti pensare al gotico toscano o al barocco in altre regioni – , tuttavia non c'è dubbio che le grandi cattedrali dell'Emilia-Romagna, rappresentano un unicum per molti aspetti, così come chiese, pievi, battisteri che popolano città, valli e pianure di questa terra. Si tratta di un percorso culturale e sociale che connette e lega e caratterizza molti centri abitati. Concorrono poi a rimettere sotto attenzione questi aspetti monumentali ed artistici alcune ricorrenze storiche: pensiamo al nono centenario della straordinaria cattedrale di Parma, che cade proprio in questi mesi. Attorno ad alcune di queste chiese, ancor più sovente che attorno a palazzi comunali e castelli, si è sviluppata la storia e la civiltà di alcune città della nostra regione. Sovente sculture e bassorilievi custodiscono la memoria ed il racconto visivo di fatti ed eventi, avendo svolto per secoli la funzione pedagogica di raccontare e comunicare non solo la fede religiosa ma anche la vita di una comunità. Ancora oggi, oltre ad essere luoghi vitali per la funzione religiosa, questi monumenti sono punto di attrazione turistica. Può essere quindi rilevante, per il legislatore regionale, prendere in considerazione il progetto di concorrere ad una più efficace promozione informativa dell'arte romantica emiliano-romagnola, anche sul piano della promozione turistica, con un progetto di legge specifico anche se limitato negli scopi e nei

mezzi ed anche se la legislazione regionale e nazionale non è priva di strumenti di intervento. Una legge ad hoc può aiutare a mettere a sistema sul piano della promozione informativa e turistica quello che già molti Enti locali indubbiamente fanno.

L'ipotesi di lavoro più semplice ed economica può essere concretizzata in una immagine comunicativa coordinata, una sorta di marchio del romanico emiliano, che potrebbe caratterizzare unitariamente sia gli strumenti promozionali comunicativi che la cartellonistica sui luoghi fisici, con scelte di maggiore evidenza ed efficacia di quanto non avvenga attualmente, an-

che se passi avanti nell'uniformazione comunicativa al riguardo sono stati fatti. Naturalmente scopo del progetto di legge è anche altro. Ad esempio, in ragione del forte rilievo che ha tale arte nel nostro territorio, potrebbero essere promosse e coordinate giornate sul romanico in tutta la regione, che potrebbero essere volano per eventi, convegni, iniziative promozionali, momenti di attrazione e di informazione sui mass media, aperture gratuite di musei, ecc. Una occasione in questo senso poteva essere fornita da ricorrenze di rilievo, come fatto in questo periodo per Parma. Altre potranno essere utilizzate e valorizzate.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza e la salvaguardia culturale e informativa dell'arte romanica, con particolare attenzione e valorizzazione delle ricorrenze storiche più significative dei principali monumenti romanici presenti nel territorio regionale e con l'individuazione di percorsi culturali, artistici e turistici connessi all'arte romanica.

Art. 2*Iniziativa*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove e può compartecipare al finanziamento dei seguenti progetti e iniziative:

- a) l'individuazione e l'indizione di giornate o altri periodi temporali dedicati alla promozione della conoscenza e della fruizione dell'arte romanica e dei suoi monumenti ed edifici, nonché dedicati a ricorrenze di rilevanti monumenti dell'arte romanica;
- b) la realizzazione di cartellonistica, loghi, messaggi e marchi coordinati per caratterizzare e rendere riconoscibili i percorsi, gli eventi e le iniziative di cui al presente articolo;
- c) la realizzazione di iniziative informative, culturali, con-

vegnistiche nonché di studi ed eventi promozionali;
d) il patrocinio ed il sostegno economico ad eventi rilevanti legati alle ricorrenze di cui all'art. 1.

2. I criteri e le procedure per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, a seguito di accordi di cui al seguente art. 3.

Art. 3*Accordi istituzionali*

1. Per definire criteri, procedure e percorsi applicativi della presente legge, la Giunta regionale, con l'ausilio dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, stipula accordi con gli Enti locali interessati, le Università, gli enti e istituti preposti alla tutela ambientale ed artistica del territorio, nonché con Diocesi e Conferenza episcopale regionale e con gli altri soggetti associativi o religiosi locali o regionali, comunque rilevanti per i fini della presente legge.

Art. 4*Finanziamenti*

1. Per il finanziamento della presente legge viene istituito un apposito capitolo di bilancio.

2. Per il primo anno di applicazione sono stanziati 1 milione di Euro.

